SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 1999.

Attivazione e rideterminazione della competenza territoriale di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 13 maggio 1998, con il quale è stata rideterminata la circoscrizione territoriale dell'ufficio delle entrate di Foligno;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione degli uffici delle entrate di Codogno, Santhià, Lodi e Lecco limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi;

Ritenuta la necessità di disporre la completa attivazione degli uffici delle entrate di Codogno, Santhià, Lodi e Lecco, con la contestuale soppressione degli uffici delle imposte dirette e del registro operanti nelle predette località;

Considerato che la circoscrizione dei sopprimendi uffici di Lodi, quale venne definita prima dell'istituzione della nuova provincia lodigiana, comprende anche i comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Paullo, San Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi, i quali, essendo stati incorporati nella provincia di Milano, non rientrano nella competenza dell'ufficio delle entrate di Lodi, bensì in quella di uno degli uffici delle entrate del capoluogo regionale;

Ritenuto che, per problemi di ordine logistico, non è ancora possibile disporre l'avvio degli uffici delle entrate circoscrizionali di Milano, sicché, nelle more della loro attivazione, è necessario estendere la competenza degli uffici delle imposte dirette e del registro di tale sede anche ai soggetti domiciliati nei menzionati undici comuni compresi nell'ambito dei sopprimendi uffici di Lodi;

Ritenuto altresì di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Fiorenzuola D'Arda, Acqui Terme, Foligno, Castelfranco Veneto ed Arona;

Considerato che, nel quadro del programma di recupero dell'arretrato relativo alle dichiarazioni, occorre esaurire il carico di lavoro pregresso riguardante il controllo formale delle dichiarazioni IVA, salvaguardando l'esigenza di focalizzare l'operatività degli uffici delle entrate sui controlli di natura sostanziale;

Ritenuto che la soluzione più idonea a contemperare le diverse esigenze sia quella di mantenere la predetta attività di controllo formale presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto ancora operanti, prevedendo che, allorquando tali uffici vengano soppressi a seguito della progressiva realizzazione dei nuovi uffici unificati, l'attività in questione venga concentrata presso gli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, con il duplice vantaggio di conseguire economie di scala nell'utilizzo delle risorse umane da adibire al controllo di cui trattasi e di consentire al maggior numero possibile degli uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Alessandria, Como, Milano, Novara, Perugia, Treviso e Vercelli, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2, nonché l'ufficio delle entrate di Piacenza, provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

4. In attesa dell'attivazione degli uffici delle entrate circoscrizionali di Milano, la competenza territoriale degli uffici delle imposte dirette e del registro ivi operanti è estesa ai comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Paullo, San Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a decorrere dalla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Lodi e della contestuale soppressione dell'ufficio delle imposte dirette e del registro aventi sede nel predetto capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI DA ATTIVARE	UFFICI DA SOPPRIMERE	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
EMILIA ROMAGNA	Piacenza	ufficio delle entrate di **Fiorenzuola D'Arda**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Fiorenzuola D'Arda nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Piacenza e locale sezione staccata della Direzione regionale delle entrate	22 giugno 1999
LOMBARDIA	Lodi	ufficio delle entrate di **Codogno**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Codogno	23 giugno 1999
PIEMONTE	Vercelli	ufficio delle entrate di **Santhià**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Santhià	25 giugno 1999
UMBRIA	Perugia	ufficio delle entrate di **Foligno**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Foligno	1 luglio 1999
VENETO	Treviso	ufficio delle entrate di **Castelfranco Veneto**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Castelfranco Veneto	1 luglio 1999
LOMBARDIA	Lodi	ufficio delle entrate di **Lodi**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Lodi	2 luglio 1999
	Lecco	ufficio delle entrate di **Lecco**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Lecco	8 luglio 1999
PIEMONTE	Novara	ufficio delle entrate di **Arona**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Arona	9 luglio 1999
	Alessandria	ufficio delle entrate di **Acqui Terme** e sezione staccata di Ovada	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Acqui Terme e Ovada	9 luglio 1999

99A5069

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 giugno 1999.

Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione;

Considerato che le disposizioni contenute nell'art. 1 del citato decreto 5 luglio 1975 sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti e che, non essendo prevista alcuna deroga, non è possibile rilasciare il certificato di abitabilità per antiche abitazioni, sottoposte ad interventi di ristrutturazione o risanamento, qualora mantengano le altezze preesistenti, inferiori a quelle regolamentari;

Rilevato che le maggiori difficoltà di applicazione delle suddette disposizioni si riscontrano soprattutto negli edifici con caratteristiche di tipicità, in particolare nell'ambito di comunità montane;

Ritenuto che interventi di recupero edilizio consentono un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di abitazioni con caratteristiche tipologiche da conservare a tutela del patrimonio storico architettonico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 27 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

99A5104

DECRETO 10 giugno 1999.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1998, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1999 dalle ditte autorizzate;

Visto il decreto 3 maggio 1999, con cui per la ditta Alchymars S.r.l. via delle Industrie, 6, Ceriano Laghetto (Milano) è stato autorizzato il cambio della ragione sociale della propria officina farmaceutica in Alchymars S.p.a. via delle Industrie, 6, Ceriano Laghetto (Milano);

Vista l'istanza presentata dalla ditta Alchymars S.p.a con stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), via delle Industrie, 6, con le quali ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 1999, di kg 600 di metadone cloridrato;

Accertato che la ditta Alchymars S.p.a. è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Alchymars S.p.a via delle Industrie, 6, Ceriano Laghetto (Milano) è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 1999, kg 600 di metadone cloridrato come appresso indicato:

kg 300 per l'Italia;

kg 300 per l'estero.

Le presenti quote sono valide fino al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

99A5023

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 16 marzo 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di gemfibrozil denominata «Gemlipid», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Gemlipid» a base di gemfibrozil, con particolare riferimento alla confezione 30 compresse da 600 mg, A.I.C. n. 026334019 della società F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze), risulta classificata in classe C);

Vista la domanda del 4 agosto 1998, con cui la società F.I.R.M.A. S.p.a., chiede la riclassificazione in classe A) con nota 14 della specialità medicinale «Gemlipid», nella confezione 30 compresse da 600 mg al prezzo di L. 23.900, I.V.A. compresa, riallineandosi al prezzo del farmaco di riferimento denominato «Fibrocit» nella confezione 30 compresse da 600 mg della società C.T. Laboratorio farmaceutico con sede in Sanremo (Imperia), contenente la stessa quantità di principio attivo ed avente analoga forma farmaceutica e stessa via di somministrazione;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 settembre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe A) con nota 14 della specialità medicinale denominata «Gemlipid» della società F.I.R.M.A. S.p.a., nella confezione 30 compresse da 600 mg, al prezzo allineato di L. 23.900, I.V.A. compresa, calcolato su quello dell'analogo già in prontuario denominato «Fibrocit» comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «GEMLIPID», a base di gemfibrozil, della società F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze), nella confezione 30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 026334019, è classificata in classe A) con nota 14, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 23.900, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 116

99A5111

PROVVEDIMENTO 16 marzo 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Lipozid», a base di gemfibrozil ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Lipozid», a base di gemfibrozil, della società Poli industria chimica

S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla confezione 30 compresse da 600 mg, A.I.C. n. 025443060 risulta classificata in classe C);

Visto il decreto n. 536 del 18 novembre 1998 dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinale del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1998, con il quale è stato disposto il trasferimento di titolarità di tutte le specialità medicinali intestate alla società Poli industria chimica S.p.a. alla società Monsanto italiana S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano);

Vista la domanda del 10 settembre 1998, con la quale la società Monsanto italiana S.p.a., chiede la riclassificazione in classe A) con nota 14 della specialità medicinale «Lipozid», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 24.000, come calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (Deliberazione 10/98);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 novembre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe A) con nota 14 della specialità medicinale «Lipozid», della società Monsanto italiana S.p.a., nella confezione 30 compresse da 600 mg, al prezzo di L. 23.900, I.V.A. compresa, calcolato su quello dell'analogo già in prontuario denominato «Fibrocit» comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «LIPOZID», a base di gemfibrozil, della società Monsanto italiana S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), nella confezione 30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 025443060, è classificata in classe A), con nota 14, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 23.900, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 115

99A5112

PROVVEDIMENTO 24 marzo 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Advantan», a base di metilprednisolone aceponato ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 353 del 28 luglio 1998 dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192, con il quale viene autorizzata, l'immissione in commercio in classe C) della specialità medicinale denominata «Advantan», a base metilprednisolone aceponato della società Schering S.p.a., con sede in Milano, nella confezione soluzione dermatologica 0,1% flacone 20 ml A.I.C. n. 028159046;

Vista la domanda del 10 settembre 1998 con cui la società Schering S.p.a. chiede la riclassificazione in classe B) della specialità medicinale denominata «Advantan» nella confezione sopra indicata al prezzo di L. 10.800, I.V.A. compresa, calcolato su quello delle confezioni crema, unguento e lozione da 20 g della specialità medicinale denominata «Advantan» in fascia di rimborsabilità al prezzo di L. 10.800 comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 novembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe B) della specialità medicinale, nella confezione 1 flacone da 20 ml di soluzione dermatologica 0,1% al prezzo di L. 10.800, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «ADVANTAN», a base metilprednisolone aceponato della società Schering S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe B), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 1 flacone da 20 ml di soluzione dermatologica 0,1%, A.I.C. n. 028159046 al prezzo di L. 10.800, I.V.A. compresa;

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 117

99A5113

PROVVEDIMENTO 2 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di quinapril e idroclorotiazide denominata «Quinazide 6,25» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto di A.I.C. NFR n. 600 dell'11 ottobre 1995, del direttore generale del servizio farmaceutico, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1995, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe C) della specialità medicinale denominata «Quinazide 6,25», a base di quinapril e idroclorotiazide, nella confezione 14 compresse ciascuna contenente 20 mg di quinapril e 6,25 mg di idroclorotiazide, A.I.C. n. 028331027, della società Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede in Bagno a Ripoli (Firenze);

Vista la domanda del 3 agosto 1998 con cui la società Malesci istituto farmacobiologico S.p.a. chiede la riclassificazione in fascia di rimborsabilità al prezzo di L. 21.100 della specialità medicinale sopra indicata, come calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (deliberazione 10/98);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 ottobre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Quinazide 6,25» al prezzo di L. 21.100, I.V.A. compresa, previa verifica del calcolo del prezzo medio europeo da parte del C.I.P.E. verificando altresì la correttezza della denominazione della specialità in questione;

Considerato che è stato verificato, per confronto con il decreto di A.I.C. della specialità di che trattasi, che la denominazione corretta è «Quinazide 6,25», e che quindi in essa è indicato il dosaggio dell'idroclorotiazide;

Vista la richiesta dell'Ufficio XI - del D.V.F. del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopraindicata;

Vista la nota con cui il C.I.P.E. comunica che, per la specialità medicinale «Quinazide 6,25», nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 12.849 pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 21.200;

Considerato che, essendo stata presa come riferimento la specialità medicinale «Quinazide» nella confezione 14 compresse 20 mg + 12,5 mg, A.I.C. n. 028331015, per effetto del punto 2, comma 8, della delibera CIPE 26 febbraio 1998, il prezzo di L. 21.200 corrisponde effettivamente all'attuale prezzo al pubblico della specialità in questione;

Considerato che la società Malesci istituto farmacobiologico S.p.a. ha chiesto in domanda di praticare un prezzo inferiore, pari a L. 21.100 I.V.A. inclusa;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «QUINAZIDE 6,25», a base di quinapril idroclorotiazide, della società Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), nella confezione 14 compresse 20 mg + 6,25 mg, A.I.C. n. 028331027, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 18.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 114

99A5114

PROVVEDIMENTO 2 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di quinapril e idroclorotiazide denominata «Accuretic 6,25» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto di A.I.C. NFR n. 599 dell'11 ottobre 1995, del direttore generale del servizio farmaceutico, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1995, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe C) della specialità medicinale denominata «Accuretic 6,25», a base di quinapril e idroclorotiazide, nella confezione 14 compresse ciascuna contenente 20 mg di quinapril e 6,25 mg di idroclorotiazide, A.I.C. n. 028295020, della società Parke Davis S.p.a., con sede in Lainate (Milano);

Vista la domanda del 3 agosto 1998 con cui la società Parke Davis S.p.a. chiede la riclassificazione in fascia di rimborsabilità al prezzo di L. 21.100 della specialità medicinale sopra indicata, come calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (deliberazione 10/98);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 ottobre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Accuretic 6,25» al prezzo di L. 21.100, I.V.A. compresa, previa verifica del calcolo del prezzo medio europeo da parte del C.I.P.E. verificando altresì la correttezza della denominazione della specialità in questione;

Considerato che è stato verificato, per confronto con il decreto di A.I.C. della specialità di che trattasi, che la denominazione corretta è «Accuretic 6,25», e che quindi in essa è indicato il dosaggio dell'idroclorotiaziade;

Vista la richiesta dell'Ufficio XI - del D.V.F. del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopraindicata;

Vista la nota con cui il C.I.P.E. comunica che, per la specialità medicinale «Accuretic 6,25», nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 12.849 pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 21.200;

Considerato che, essendo stata presa come riferimento la specialità medicinale «Accuretic» nella confezione 14 compresse 20 mg + 12,5 mg, A.I.C. n. 028295018, per effetto del punto 2, comma 8, della delibera CIPE 26 febbraio 1998 il prezzo di L. 21.200 corrisponde effettivamente all'attuale prezzo al pubblico della specialità in questione;

Considerato che la società Parke Davis S.p.a. ha chiesto in domanda di praticare un prezzo inferiore, pari a L. 21.100 I.V.A. inclusa;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «ACCURETIC 6,25», a base di quinapril idroclorotiazide, della società Parke Davis S.p.a., con sede in Lainate (Milano), nella confezione 14 compresse 20 mg + 6,25 mg, A.I.C. n. 028295020, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 18.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 112

99A5115

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 aprile 1999.

Modificazione alla dotazione organica del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», ed in particolare l'art. 8, comma 4, che prevede l'istituzione del nucleo operativo ecologico (N.O.E.) dell'Arma dei carabinieri;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della difesa, dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1986, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 1, con il quale è stata disposta la consistenza organica del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 1° agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990, registro n. 3 Ministero ambiente, foglio n. 67, con il quale è stata disposta una prima revisione dell'organico del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 19 luglio 1993, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente in data 20 luglio 1995 con il n. 765, che ha disposto l'ulteriore potenziamento del reparto;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 23 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 14, che ha disposto l'ulteriore incremento organico del nucleo operativo ecologico per istituire apposita unità specializzata per la lotta al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 22 aprile 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1996, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 234, che ha disposto un ulteriore incremento organico del N.O.E. e l'istituzione di quattro sezioni periferiche del N.O.E. rispettivamente, nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Calabria;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 20 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1998, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 217, che ha disposto un ulteriore incremento organico del N.O.E. e l'istituzione di un distaccamento in Caserta della sezione del nucleo operativo ecologico di Napoli;

Considerato che ai sensi del predetto art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro stesso, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente;

Tenuto conto che le predette attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni della normativa ambientale costituiscono una funzione essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente;

Rilevato che la consistenza organica del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri risulta tuttora insufficiente rispetto alla complessità dei predetti compiti istituzionali, con particolare riferimento alle molteplicità dei comportamenti sui quali deve essere esercitata la vigilanza ed il controllo;

Rilevata inoltre, una frequente identità soggettiva tra responsabili di violazioni della normativa ambientale ed altre forme di criminalità, anche organizzata;

Considerato che le suddette attività del nucleo operativo ecologico coincidono con le più generali attribuzioni di polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri;

Considerata altresì, la urgente necessità di accrescere la capacità d'intervento del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, per meglio prevenire e reprimere le violazioni commesse in danno dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

Decreta:

Art. 1.

1. La consistenza organica del N.O.E., definita nella tabella annessa al decreto interministeriale del 20 maggio 1998, è modificata da quella annessa al presente decreto, allo scopo di potenziare le sezioni di Milano e Napoli e istituire cinque nuove sezioni periferiche, rispettivamente nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Abruzzo e Basilicata ed attribuire piena autonomia operativa al distaccamento di Caserta elevandolo a «Sezione».

Art. 2.

1. Restano ferme tutte le precedenti disposizioni che demandano al Ministero dell'ambiente l'assunzione degli oneri relativi alle indennità eventuali e all'accasermamento del personale, al casermaggio, alla motorizzazione, nonché le altre spese di approntamento di particolari strumenti necessari per soddisfare le esigenze tecniche ed operative del nucleo, con imputazione al competente capitolo 1087 nei limiti dello stanziamento previsto per ogni esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 aprile 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 29

ALLEGATO

TABELLA ANNESSA AL DECRETO INTERMINISTERIALE

Ufficiali	Ispettori	Sovraintendenti	Appuntati carabinieri	Totale
5	103	18	37	163

99A5189

DECRETO 23 aprile 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: «Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che intendono effettuare attività di gestione dei rifiuti soggette ad iscrizione all'Albo medesimo;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 14, che stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata o con «fideiussione bancaria» o con «polizza fideiussoria assicurativa», ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che il citato decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, ha sostituito ed abrogato il precedente regolamento di organizzazione dell'Albo di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, ed ha modificato le categorie e classi di iscrizione delle imprese che effettuano attività di trasporto dei rifiuti;

Considerato che si rende pertanto necessario modificare il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1997, con il quale sono stati determinati le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate da parte delle imprese che trasportano rifiuti, al fine di adeguarlo alle nuove categorie e classi di iscrizione previste dal suddetto decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406;

Considerato che l'iscrizione all'Albo da parte delle imprese che effettuano attività di trasporto dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria e pertanto è urgente apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 al fine di consentire alle imprese interessate di prestare detta garanzia ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406;

Decreta:

Art. 1.

1. All'articolo 2, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, è soppresso il comma 3.

2. All'articolo 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in base alla classificazione in categorie e classi previste dagli art. 8 e 9 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;

c) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi».

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole: «quantità giornaliera» sono sostituite dalle parole: «quantità annua»;

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, sono aggiunte in fine le seguenti parole «*f)* L. 40.000.000»;

5. All'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole da «classe *d)* L. 150.000.000» a «50 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «classe *d)* L. 450.000.000; classe *e)* L. 150.000.000; classe *f)* L. 80.000.000»;

6. All'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole da «classe *d)* L. 200.000.000» a «50 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «classe *d)* L. 600.000.000; classe *e)* L. 200.000.000; classe *f)* L. 100.000.000»;

7. Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 ogni riferimento all'«Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti» si intende sostituito con «Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione ecomomica*
CUSUMANO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 26

99A5190

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 giugno 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995, 1° dicembre 1995, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1999 e scadenza 1° dicembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, in circolazione per l'importo di L. 16.850.000.000.000 (pari ad euro 8.702.283.600,00);

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, in circolazione per l'importo di L. 14.196.400.000.000 (pari ad euro 7.331.815.958,40);

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, in circolazione per l'importo di L. 15.429.880.000.000 (pari ad euro 7.968.854.105,28).

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1999 e scadenza 1° dicembre 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° giugno 1999 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° dicembre 1999, è accertato nella misura del 1,60% per tutti i certificati di credito del Tesoro sottoindicati:

CCT settennali 1° dicembre 1994/2001 (codice titolo 36706), cedola n. 10;

CCT settennali 1° giugno 1995/2002 (codice titolo 36720), cedola n. 9;

CCT settennali 1° dicembre 1995/2002 (codice titolo 36744), cedola n. 8.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 743.619.185.430, così ripartite:

L. 269.599.530.660 per i CCT settennali 1° dicembre 1994/2001 (codice titolo 36706);

L. 227.142.004.565 per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002 (codice titolo 36720);

L. 246.877.650.205 per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002 (codice titolo 36744),

e faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A5187

DECRETO 15 giugno 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1993 e 1° gennaio 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1999 e scadenza 1° gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 826294/270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500.000.000.000 (pari ad euro 4.389.876.000,00);

n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000.000.000.000 (pari ad euro 6.197.472.000,00).

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con

decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1999 e scadenza 1° gennaio 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° luglio 1999 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 2000, è determinato nella misura del:

1,85% per i CCT settennali 1° gennaio 1993/2000 (codice titolo 36620), cedola n. 14;

1,65% per i CCT settennali 1° gennaio 1994/2001 (codice titolo 36673), cedola n. 12.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 355.249.381.550, così ripartite:

L. 157.249.726.245 per i CCT settennali 1° gennaio 1993/2000 (codice titolo 36620);

L. 197.999.655.305 per i CCT settennali 1° gennaio 1994/2001 (codice titolo 36673),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A5188

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 giugno 1999.

Autorizzazione di mutui per progetti di sicurezza e di riqualificazione di strade provinciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera CIPE 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare Ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che, da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti risultano realizzate da parte delle sottoelencate province le seguenti economie su interventi già autorizzati con i suddetti decreti ministeriali:

Pavia:

Lavori di sistemazione piano viabile - zona Oltrepo 2 L. 115.786.486;

Lavori di sistemazione piano viabile - zona 2 Pavese L. 98.136.925.

Viterbo:

S.P. Cimina sistemazione dal km 9 al km 18,500 L. 220.126.526.

Varese:

S.P. 6 consolidamento versanti L. 92.279.235;

S.P. 7 adeguamento sede stradale L. 105.761.339;

S.P. 8 consolidamento versanti L. 23.834.740;

S.P. 5 consolidamento versanti L. 60.789.140;

S.P. 19 adeguamento e sistemazione in Tradate lire 227.857.968;

S.P. 61 consolidamento versanti L. 12.690.805.

Rovigo:

S.P. 46 «Corbola - Taglio di Po» L. 14.373.331;

S.P. 1 «Badia - Salara» L. 3.393.286;

S.P. 47 «Salara - Castelmassa» L. 9.087.193;

S.P. 15 «Rasa - Canda» L. 1.387.490;

Sistemazione punti neri settore orientale lire 18.707.453;

Sistemazione punti neri settore orientale L. 9.175.214;

Sistemazione punti neri settore occidentale lire 2.260.719;

Acquisto barriere flessibili e accessori S.P. 65 lire 59.372.452.

Parma:

S.P. 98 Matteotti L. 140.098.070.

Totale L. 1.215.118.372.

Considerato che a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di questa amministrazione le province hanno confermato il loro interesse all'utilizzo di detta disponibilità per interventi resisi necessari nel tempo sulle strade provinciali;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 747, con il quale, tra l'altro, è stato autorizzato a favore della provincia di Forlì - Cesena, il finanziamento del progetto relativo alla S.P. 20 Tramazzo - Marzeno dal km 0+000 al km 4+200 a valere su economie realizzate dalla stessa provincia di Forlì - Cesena, per l'intervento S.P. n. 18 Conca - Costruzione variante S. Maria del Piano di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1989, n. 992;

Vista la nota n. 24681/98 del 10 luglio 1998 con la quale la provincia di Forlì ha chiesto a questo Ministero di poter intervenire su altro tratto della strada provinciale n. 20 Tramazzo - Marzeno;

Vista la nota n. 12717 del 31 marzo 1999 con la quale la provincia di Forli fornisce chiarimenti sull'intervento da finanziare;

Considerato che gli interventi richiesti corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera CIPE 14 giugno 1988 e che, pertanto, le istanze delle province possono essere accolte;

Decreta:

È autorizzata la redistribuzione delle economie realizzate a valere sui finanziamenti a suo tempo concessi con i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990 per i sottoelencati interventi delle seguenti province:

Pavia:

S.P. 32 S. Alessio - Cura Carpignano L. 98.000.000;

S.P. 200 Stradella - Passi sul Po - S.P. 200 diramazione per Portalbera - S.P. 55 S. Cipriano - Albaredo Arnaboldi L. 115.500.000.

Viterbo:

S.P. Ponterotto L. 220.126.125.

Varese:

S.P. 7 comune di Casalzuigno - sostituzione ed adeguamento barriere stradali L. 105.761.343;

S.P. 6 barriere di sicurezza e pavimentazione stradale L. 92.279.235;

S.P. 5 Realizzazione di cordoli porta guard-rail L. 60.789.140;

S.P. 19 Lavori di ampliamento della sede stradale, opere di pavimentazione, realizzazione di barriera metallica nei Comuni di Gioia Minore e Marnate lire 227.857.968.

Rovigo:

S.P. 70 Rettifica lavori in comune di Rovigo lire 117.000.000.

Parma:

S.P. 15 Calestano L. 140.098.067.

Totale L. 1.177.411.878.

Il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 747, è modificato per quanto riguarda il seguente intervento:

Forlì:

S.P. n. 20 Tramazzo - Marzeno dal km 0+000 al km 4+200 L. 488.350.000 che viene sostituito con:

S.P. n. 20 Tramazzo - Marzeno dal km 1+400 al km 1+850 L. 488.350.000.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera CIPE 14 giugno 1988.

Roma, 9 giugno 1999

Il Ministro: MICHELI

99A5052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Prospettiva residenziale», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 con il quale si è disposto il decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore delle società coopertative;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4, e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice

civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Prospettiva residenziale», con sede in Verona, Vicolo Vetri n. 6, costituita per rogito notaio Alberto Androvetto, in data 16 luglio 1991, repertorio n. 29963, registro società n. 33068, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2728/255468.

Verona, 7 giugno 1999

Il dirigente: PISA

99A5024

DECRETO 7 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Progetto verde», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 con il quale si è disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2455 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4, e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Progetto verde», con sede in Verona, via Mauro Padri, 4, costituita per rogito notaio Gianfranco Tomezzoli, in data 8 maggio 1990, repertorio n. 56789, registro società n. 30759, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2665/248330.

Verona, 7 giugno 1999

Il dirigente: PISA

99A5025

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 giugno 1999.

Autorizzazione di posti aggiuntivi per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/99.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale sono stati determinati, per l'anno accademico 1998/99, il numero dei posti a livello nazionale, la ripartizione degli stessi tra le università, nonché le modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1998 con il quale, è stato determinato, tra l'altro, il numero dei posti per le immatricolazioni degli studenti presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'«Insubria», istituita con decreto ministeriale 14 luglio 1998;

Vista la nota in data 26 marzo 1999 con la quale il Ministero, si rendeva disponibile «a valutare, previo parere del Ministero della sanità, richieste di ampliamento del numero delle iscrizioni consentite che le università volessero responsabilmente avanzare, sulla base dei mezzi realmente disponibili»;

Viste le note con le quali le Università di Bari, di Napoli «Federico II» e Seconda università, di Parma, di Siena e di Varese «Insubria», hanno motivatamente richiesto rispettivamente in data 30 aprile, 21 aprile, 29 aprile, 23 aprile, 5 maggio e 22 aprile 1999 un ampliamento del numero delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la nota del 2 giugno 1999 con la quale il Ministro della sanità ha comunicato il proprio assenso all'accoglimento delle richieste di ampliamento dei posti assegnati per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/99;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono autorizzati per l'anno accademico 1998/99, posti aggiuntivi per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, rispetto a quelli definiti con i decreti ministeriali 11 giugno e 17 luglio 1998 relativamente alle sedi di seguito indicate:

Università di Bari (compresa la sede di Foggia), n. 43;

Università «Federico II» di Napoli, n. 100;

Seconda università di Napoli (compresa la sede di Caserta), n. 100;

Università di Parma, n. 30;

Università di Siena, n. 17;

Università dell'«Insubria» di Varese, n. 27.

2. Per l'anno accademico 1998/1999 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia è, pertanto, complessivamente definito nel modo seguente:

Università di Bari (compresa la sede di Foggia, n. 290;

Università «Federico II» di Napoli n. 313;

Seconda università di Napoli (compresa la sede di Caserta), n. 398;

Università di Parma, n. 200;

Università di Siena, n. 124;

Università dell'«Insubria» di Varese, n. 127.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 giugno 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A5103

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 giugno 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italcontar fiduciaria S.r.l.», in Niscemi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività della società fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 109, del 12 maggio 1999, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale 5 luglio 1973, alla società «Italcontar italiana contabilità amministrazione revisione S.r.l.», con sede legale in Palermo, successivamente denominata «Italcontar fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Niscemi (Caltanissetta);

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predettà società;

Decreta:

1. La società «Italcontar fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Niscemi (Caltanissetta), iscritta al n. 894/1996 del registro delle imprese di Caltanissetta, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Giacomo Agati, nato a Caltagirone (Catania) il 31 ottobre 1953, con studio in Caltagirone, via S. Stefano, 3.

3. Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il Ministro: BERSANI

99A5054

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 maggio 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del 50° anniversario della costituzione del Consiglio d'Europa nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 50° anniversario della costituzione del Consiglio d'europa;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo del 50° anniversario della costituzione del Consiglio d'Europa, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura la sede del Consiglio d'Europa, nella città di Strasburgo; in alto a sinistra è riprodotto il logo dell'organismo internazione.

Completano il francobollo la leggenda «50° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE CONSIGLIO D'EUROPA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A5056

DECRETO 25 maggio 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi del campionato del mondo del ciclismo in ricordo di Fausto Coppi nei valori di L. 800 - € 0,41 e di L. 1400 - € 0,72.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di carte valori postali celebrative del Campionato del mondo del ciclismo in ricordo di Fausto Coppi;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, due francobolli celebrativi del Campionato del mondo del ciclismo in ricordo di Fausto Coppi, nei valori di L. 800 - € 0,41 e di L. 1.400 - € 0,72.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30 per il valore di L. 800 - € 0,41 e mm 30×40 per il valore di L. 1.400 - € 0,72; formato stampa: mm 36×26 per il valore di L.800 - € 0,41 e mm 26×36 per il valore di L. 1.400 - € 0,72; dentellatura: 14×13¼ per il valore di L. 800 - € 0,41 e 13¼×14 per il valore di L. 1.400 - € 0,72; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valori «L. 40.000» «€ 20,66» e «L. 70.000» «€ 36,15».

La vignetta del valore di L. 800 - € 0,41 raffigura la sagoma di un ciclista, in ricordo di Fausto Coppi, impegnato in un percorso di montagna e, a sinistra, un particolare di un'auto ammiraglia d'epoca che segue la corsa. Completano il francobollo la leggenda «FAUSTO COPPI 1919/1960», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

La vignetta del valore di L. 1.400 - € 0,72 raffigura, in primo piano, il particolare di un ciclista che impugna il manubrio di una bicicletta e, sullo sfondo, un cronometro. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO», la scritta «ITALIA» ed il valore «1400» «€ 0,72».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazione
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A5055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10342-XV.J(1470) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 216-25 (d.f. Martarello spettacolo colori 25 effetti)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Guangxi (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10347-XV.J(1591) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 2552 (d.f. Martarello drago d'argento)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Horse Brand, China National Native Fireworks - Guandong (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10317-XV.J(1656) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 0020 (d.f. Martarello girandola gigante scintillante)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Hunan (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10344-XV.J(1467) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 217-25 (d.f. Martarello spettacolo crisantemo 25 effetti)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Guangxi (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10318-XV.J(1657) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 0020A (d.f. Martarello girandola media scintillante)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Hunan (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10306-XV.J(1668) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 2026 (d.f. Martarello candela romana 8 colpi flash)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Beijing Fireworks - Beijing (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10351-XV.J(1607) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 204-4 (d.f. Martarello magnum 2)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Flower Basket Fireckrackers Fireworks - Jangxi (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10308-XV.J(1677) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 803 (d.f. Martarello festa 3000)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Hunan (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10307-XV.J(1670) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 7803 (d.f. Martarello countdown)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Produce Flower Basket Fireckrackers Fireworks - Jangxi (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10323-XV.J(1673) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 524 (d.f. Martarello girandola volante)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Guangxi (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10320-XV.J(1687) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 0530L (d.f. Martarello twitter glitter grande)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Hunan (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10315-XV.J(1679) del 1º giugno 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 0306 (d.f. Martarello tuono di mezzanotte)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Hunan (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A5162

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.957-XV.J(1886) del 1º giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

acceditore elettrico per cartuccia generatore di gas «MGG» per dispositivo pretensionatore «PPB (2&3)»;

accenditore elettrico per cartuccia generatore di gas «ASH-1» per dispositivo di sicurezza air bag laterale torace/testa;

accenditore elettrico per cartuccia generatore di gas «SIGG-E VLC» per dispositivo di sicurezza air bag laterale torace;

accenditore elettrico per cartuccia generatore di gas «GLOBO-FLATOR» per dispositivo di sicurezza air bag guidatore;

accenditore elettrico per cartuccia generatore di gas «PASSO-FLATOR» per dispositivo di sicurezza air bag passeggero;

accenditore elettrico per cartuccia generatore di gas «EURO-FLATOR ABP-EU 11» per dispositivo di sicurezza air bag passeggero;

che la Autoliv Italia S.p.a., con sede in Torino intende importare dalla ditta Liv-Bag - Francia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2547-XV.J(1888) del 21 maggio 1999, il detonatore elettrico denominato «DMR 80/2G - P/N V35940.00», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia) intende importare dalla società Expal Explosivos Alaveses - Spagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0030, 1.1B.

99A5163

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti all'annesso II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 settembre 1979.

Gli emendamenti all'annesso II della convenzione summenzionata, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 agosto 1981, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, sono stati approvati dal Comitato permanente in data 4 dicembre 1998. Detti emendamenti alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 settembre 1979, con il relativo testo in francese ed in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, sono entrati in vigore per l'Italia dal 4 marzo 1999.

99A4994

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Perugini» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dalla Cantina Soc. «Colli Perugini» di Marsciano (Perugia), correlata dal parere favorevole della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Perugini»;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 maggio 1999, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per a tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione dei vini a d.o.c. «Colli Perugini»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Perugini» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato, novello, spumante e vin santo o vino santo e con riferimento ai seguenti vitigni: bianchi - Chardonnay, Grechetto, Pinot grigio e Trebbiano; neri - Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Colli Perugini» bianco e vino santo o vin santo deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano almeno 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 50%, con un limite massimo del 10% per le Malvasie.

Il vino «Colli Perugini» spumante deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, almeno 80%. Possono concorrere come complementari gli altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati nella provincia di produzione e nella misura massima del 20%.

I vini «Colli Perugini» rosso, rosato e novello debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese almeno 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 50%.

Per i vini con riferimento al nome di vitigno, di cui all'art. 2, debbono essere ottenuti da vigneti in cui il vitigno sia rappresentato almeno per l'85%, mentre i vitigni complementari nelle rispettive tipologie, bianchi e neri, non debbono superare il 15% e comprendono quelli ammessi alla coltivazione.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Perugini» debbono essere prodotte nella zona geografica che comprende in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia, Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Plegaro in provincia di Perugia e S. Venanzo in provincia di Terni.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località La Pallotta di Perugia, a quota 388 all'incrocio tra la strada statale 75-*bis,* proveniente da Ponte S. Giovanni e la strada statale Tuderte, proveniente dalla strada statale Tiberina 3-*bis,* la linea di delimitazione segue la strada statale 75-*bis* fino alla stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge e quindi segue la strada statale Trasimeno (n. 75) in direzione ovest fino a raggiungere l'abitato di Olmo all'incrocio del confine tra il comune di Perugia e quello di Corciano, prosegue lungo tale confine in direzione sud, supera la stazione ferroviaria di Ellera e raggiunge la strada statale Pievaiola (n. 220) in località Strozzacapponi. Prosegue verso sud-ovest per la strada statale Pievaiola fino all'Osteria vecchia, in prossimità del km 22, da dove prosegue verso sud lungo la strada per Pietrafitta fino a incrociare (quota 220) il fiume Nestore per risalirlo poi in direzione ovest fino a raggiungere la strada per Castiglion Fosco (quota 234), ridiscende lungo questa verso sud sino alla Cappelletta a quota 358, all'altezza del centro abitato di Castiglion Fosco, da dove prende a seguire verso sud la strada per Poggio della Croce, lo supera e dopo aver costeggiato a ovest il M. Città di Fallera a occidente raggiunge quota 572 per seguire poi verso sud l'impluvio e ridiscende nella stessa direzione il F.sso Greppolischieto fino alla confluenza con il F.sso Serpolla e quindi lungo quest'ultimo verso sud incrocia il confine di provincia tra Perugia e Terni. Segue tale confine in direzione est e all'incrocio con il torrente Ferzinone segue tale corso d'acqua fino alla confluenza con il F.sso Capannuccio. Risale il F.sso Capannuccio in direzione sud fino a incrociare al km 35 la strada per S. Venanzo al km 35 (quota 388), segue tale strada verso S. Venanzo e al km 36,50 circa quella che, in direzione ovest, costeggia Rofecastello e prosegue verso sud per quota 430, 446, 460, 476, 505 e 449. Da quota 449, poco prima che la strada raggiunga il centro abitato di Ripalvella, prende la strada campestre che, attraverso la località il Passo, raggiunge Podere il Poggio (quota 330) lo supera e incrocia il T. Montecastello a quota 237; risale il corso sino a quota 244, fino alla confluenza con il fosso proveniente da sud-est per risalirlo poi fino all'incrocio con la strada che conduce a Podere T.re Salviano. Segue quest'ultima in direzione sud-ovest passando per le quote 334 e 362 e quindi in direzione sud la strada per Doglio dopo aver superato le quote 409, 453, 489, costeggiando a occidente il centro abitato di Doglio, prosegue poi fino a incrociare la strada per Montecastello a quota 498 in prossimità della località La Torre. Da quota 498 segue in direzione nord la strada per Montecastello, supera il centro abitato costeggiandolo a sud e prosegue verso est per la strada che in prossimità del Podere Biscarrini (quota 182) raggiunge quella per Fratta Todina, percorre questa in direzione nord e superato il ponte sul T. Faena piega in direzione est per la strada che raggiunge la stazione di Fratta Todina. Dalla stazione segue la strada ferrata in direzione nord e lungo questa supera il fiume Nestore fino a incrociare la strada per Cerro a quota 172 (località Morelli II) prosegue verso est lungo la strada che conduce a Cerro e quindi in direzione nord segue quella vicinale per S. Orsola che raggiunge per proseguire poi la direzione ovest fino a incrociare la linea ferroviaria a quota 187 e lungo questa prosegue verso nord e alla stazione di Ponte S. Giovanni si dirige, in direzione nord-ovest, percorrendo la strada che, dopo aver attraversato la strada di Pieve di Campo, raggiunge Perugia in località Porta S. Gerolamo e seguendo via Bonfigli, attraverso la galleria nei pressi del tiro a segno, tocca quota 445, raggiunge Porta S. Costanzo e da qui si immette sulla strada statale 75-*bis* al km 1 per raggiungere il bivio La Pallotta da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli Perugini» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di piano e fondovalle e quelli ad una quota superiore ai 450 m e 500 m sul livello del mare rispettivamente per i vitigni a bacca nera e bianca.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.000 ceppi/ha.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per la produzione dei vini «Colli Perugini» bianco, rosso, rosato, novello, vino santo o vin santo e con riferimento ai seguenti vitigni: Grechetto, Pinot grigio, Trebbiano, Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, non deve essere superiore ai 12 t di uva per ettaro di coltura principale pura. Per il «Colli Perugini» Chardonnay e spumante tale resa non deve superare le 11 t per ettaro.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura mista deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c. «Colli Perugini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per tutti i vini «Colli Perugini» con esclusione del Vino santo o Vin santo la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del Vino santo o Vin santo non deve superare il 40%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non il 45%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Perugini» Vin Santo; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c. per tutto il prodotto.

Pertanto per vini «Colli Perugini» bianco, rosso e rosato e con riferimento ai vitigni: Grechetto, Pinot grigio, Trebbiano, Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, la resa massima non deve essere superiore agli 84 hl/ha. Per il «Colli Perugini» Chardonnay e spumante la resa massima deve essere superiore ai 77 hl/ha. Per il «Colli Perugini» Vino santo o Vin santo la resa massima non deve essere superiore ai 48 hl/ha.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli Perugini» bianco, e a quelli con riferimento ai vitigni a bacca bianca un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5%, mentre le uve destinate alla produzione di spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10%. Per i vini «Colli Perugini» rosso, rosato, novello e quelli con riferimento ai vitigni a bacca nera il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere dell'11,00%.

La produzione del vino «Colli Perugini» spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione del vino «Colli Perugini» spumante possono essere effettuate anche fuori della zona di produzione. Le uve destinate alla produzione della tipologia Vino santo o Vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alle vendemmia e comunque fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo naturale del 26%; per l'appassimento è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata. L'elaborazione della tipologia Vino santo o Vin santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 350 litri.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Colli Perugini» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Perugini» bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli Perugini» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Perugini» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso delicato;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

«Colli Perugini» Novello:

colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola;

odore: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: talvolta vivace, fruttato caratteristico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Colli Perugini» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con lievi riflessi verdognoli;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli Perugini» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli Perugini» Pinot Grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso tipico del vitigno;

odore: fruttato, fine, tipico;

sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli Perugini» Trebbiano:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fine, asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli Perugini» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Perugini» Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Perugini» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Perugini» Spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: piacevolmente fruttato, persistente;

sapore: secco, armonico, elegante, netto;

spuma: fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 13 g/l.

«Colli Perugini» Vino santo o Vin santo:

colore: da paglierino all'ambrato più o meno intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico;

sapore: armonico, dal secco al dolce con sentore di miele e vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui effettivo almeno 13%;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

Art. 7.

Il vino «Colli Perugini» Vino santo o Vin santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti da 0,375 a 1,5 litri.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La menzione vigna, seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge per i vini di cui al precedente art. 1.

Il vino «Colli Perugini» Vino santo o Vin santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti da 0,375 a 1,5 litri.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, può figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve, mentre quest'ultima e obbligatoria per le tipologie «Vin Santo» o «Vino Santo» e «Novello».

99A5164

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sereupin»

Estratto decreto NCR n. 268 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: SEREUPIN nella forma e confezione: 28 compresse rivestite da 20 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Europa 35 - 20053 Muggio (Milano), codice fiscale 08501270154;

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati sia dalla Società SmithKline Beecham S.p.a nello stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), sia dalla SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne, (Francia), sia dalla SmithKline Beecham nello stabilimento sito in Crawley, (Gran Bretagna); le operazioni di confezionamento e relativo controllo sono effettuate sia dalla Società SmithKline Beecham S.p.a. nello stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), sia dalla SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne, (Francia);

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite da 20 mg;

A.I.C. n. 027965033 (in base 10), 0UPFM9 (in base 32);

classe: «A - Nota 80» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo paroxetina gode di tutela brevettuale;

Composizione:

Ogni compressa rivestita da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato 22,8 mg (corrispondente a paroxetina 20 mg);

eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), polietilenglicole 400, polisorbato 80 (E433) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Iindicazioni terapeutiche: «Sereupin» è indicato nel trattamento della depressione di tutti i tipi, compresa la depressione accompagnata da ansietà e nella prevenzione delle recidive e delle ricadute della depressione.

«Sereupin» è indicato nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo e nella prevenzione delle sue recidive.

«Sereupin» è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia. L'aggiunta di paroxetina alla terapia cognitiva di tipo comportamentale si è dimostrata significativamente più efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico rispetto alla terapia cognitiva comportamentale da sola.

La classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreteo legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5207

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutimil»

Estratto decreto N.C.R. n. 269 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: EUTIMIL nella forma e confezione: 28 compresse rivestite da 20 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sark S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale 03878810153.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati sia dalla Società SmithKline Beecham S.p.a. nello stablimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), sia dalla SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne, (Francia), sia dalla SmithKline Beecham nello stabilimento sito in Crawley (Gran Bretagna); le operazioni di confezionamento e relativo controllo sono effettuate sia dalla Società SmithKline Beecham S.p.a. nello stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), sia dalla SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne (Francia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite da 20 mg;

A.I.C. n. 027964030 (in base 10), 0UPDMY (in base 32);

classe: «A - Nota 80» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo paroxetina gode di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni compressa rivestita da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato 22,8 mg (corrispondente a paroxetina 20 mg);

eccipienti: calcio fosfato bibasico diidrato, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), polietilenglicole 400, polisorbato 80 (E433) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Eutimil» è indicato nel trattamento della depressione di tutti i tipi, compresa la depressione accompagnata da ansietà e nella prevenzione delle recidive e delle ricadute della depressione.

«Eutimil» è indicato nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo e nella prevenzione delle sue recidive.

«Eutimil» è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia. L'aggiunta di paroxetina alla terapia cognitiva di tipo comportamentale si è dimostrata significativamente più efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico rispetto alla terapia cognitiva comportamentale da sola.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5146

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seroxat»

Estratto decreto N.C.R. n. 273 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: SEROXAT nella forma e confezione: 28 compresse rivestite da 20 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale 03524320151.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), sia dalla SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne, (Francia), sia dalla SmithKline Beecham nello stabilimento sito in Crawley, (Gran Bretagna); le operazioni di confezionamento e relativo controllo sono effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), sia dalla SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne, (Francia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite da 20 mg;

A.I.C. n. 027963038 (in base 10), 0UPCNY (in base 32);

classe: «A - Nota 80», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo paroxetina gode di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni compressa rivestita da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato 22,8 mg (corrispondente a paroxetina 20 mg);

eccipienti: calcio fosfato bibasico diidrato, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), polietilenglicole 400, polisorbato 80 (E433) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Seroxat» è indicato nel trattamento della depressione di tutti i tipi, compresa la depressione accompagnata da ansietà e nella prevenzione delle recidive e delle ricadute della depressione.

«Seroxat» è indicato nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo e nella prevenzione delle sue recidive.

«Seroxat» è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia. L'aggiunta di paroxetina alla terapia cognitiva di tipo comportamentale si è dimostrata significativamente più efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico rispetto alla terapia cognitiva comportamentale da sola.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5145

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Sondrio

Con decreto TB/N. 3725 del 15 dicembre 1998 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno distinto in catasto del comune di Sondrio al foglio n. 44 mappali numeri 967, 968, 969 e 970 della superficie di mq 636, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:1000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale sezione autonoma di Sondrio planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

99A5001

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni relative alla concessione mineraria «Santa Caterina», in comune di Schio

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 11/99 del 23 aprile 1999, la concessione mineraria per caolino e terre da sbianca domominata «Santa Caterina», in comune di Schio (Vicenza) è stata trasferita ed intestata alla ditta Salvagnin Paolo & C. S.n.c., con sede in Brugine (Padova).

99A5027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Arezzo nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi (compresa l'assistenza domiciliare).

Con decreto direttoriale 7 giugno 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Arezzo nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi (compresa l'assistenza domiciliare), sono determinati, rispettivamente in lire 43.851 ed in 26 giornate lavorative.

99A5105

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Bologna nell'area dell'assistenza domiciliare all'infanzia, agli anziani, agli infermi ed ai disabili.

Con decreto direttoriale 7 giugno 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Bologna nell'area dell'assistenza domiciliare all'infanzia, agli anziani, agli infermi ed ai disabili, sono determinati, rispettivamente in lire 50.000 (cinquantamila) ed in 26 giornate lavorative.

99A5107

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Ferrara nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

Con decreto direttoriale 7 giugno 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Ferrara nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi, sono determinati, rispettivamente in lire 47.500 (quarantasettemilacinquecento) ed in 26 giornate lavorative.

99A5108

COMUNE DI CARBONIA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CARBONIA (provincia di Cagliari), ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, confermato con delibera 31 marzo 1999 - 2 aprile 1999 anche per l'anno 1999.

(Omissis).

di elevare, con decorrenza 1° gennaio 1998 e per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta in oggetto, dal quattro al cinque per mille, dando atto che per effetto del maggior gettito tariffario e del recupero di aree di evasione (complessivamente circa un miliardo) si prevede di realizzare, nel 1998, un introito di L. 4.500.000.000.

(Omissis).

99A5191

COMUNE DI MONTECARLO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MONTECARLO (provincia di Lucca), ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

a) di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 6,6 per mille;

terreni agricoli: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6,6 per mille;

b) di confermare per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale di L. 200.000, considerando adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia data in locazione;

c) di applicare a decorrere dal 1° gennaio 1999, nei confronti degli anziani, intendendo per anziani persone ultrasessantacinquenni, una detrazione pari a L. 400.000 per nuclei composti da una persona e pari a L. 300.000 per nuclei composti da due persone, aventi i seguenti requisiti:

proprietari (o detentori di diritti reali di uso, usufrutto e abitazione) soltanto dell'unità immobiliare (più eventuale garage) adibita ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5, A6;

non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.);

aventi reddito complessivo derivante esclusivamente da pensione non superiore a L. 12.000.000 lorde annue, per nuclei composti da una persona ultrasessantacinquenne, e non superiori a L. 22.000.000 lorde annue, per nuclei composti da due persone ultrasessantacinquenni;

(Omissis).

Delibera:

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

(Omissis).

99A5192

COMUNE DI PAGNO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PAGNO (provincia di Cuneo), ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;

2. di dare atto che è pari a L. 200.000, fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

99A5193

COMUNE DI PRIVERNO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PRIVERNO (provincia di Latina), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

1. di approvare le tariffe I.C.I. per l'anno 1999 come da allegato prospetto;

Art. 1.

Aliquote

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi:

2. L'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6,5 per mille;

3. L'aliquota ordinaria è ridotta:

a) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonché per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;

b) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

c) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo dell'Istituto autonomo case popolari adibita ad abitazione principale del soggetto assegnatario residente nel comune;

d) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;

e) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

f) al 4 per mille per i fabbricati realizzati da soggetti, persone fisiche o giuridiche, nell'esercizio di attività commerciali di costituzione e vendita di beni immobili per i primi tre anni d'imposta decorrenti dalla data di ultimazione di lavori a condizione che gli immobili risultano iscritti contabilmente tra le rimanenze e non siano concessi in locazione;

g) all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

4. La riduzione di cui alla lettera *a),* concernente l'unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti è accordata a condizione che il soggetto passivo documenti, mediante deposito, entro il termine del versamento della prima o seconda rata dell'anno d'imposta interessato, presso l'ufficio tributi del comune, di una copia del contratto di comodato preventivamente registrato presso il competente ufficio del registro.

La riduzione di cui alla lettera *d)* è concessa a condizione che il soggetto interessato comunichi all'ufficio tributi del comune lo stato di locazione dell'unità immobiliare ed alleghi la dichiarazione della sua accoglienza rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario.

La riduzione di cui alla lettera *f)* è accordata a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine del versamento della prima o seconda rata dell'anno d'imposta interessato, all'ufficio tributi del comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le condizioni di cui alla citata lettera *f).*

La riduzione di cui alla lettera *g)* è concessa per l'anno d'imposta in cui hanno avuto inizio i lavori e per quattro anni successivi.

(Omissis).

99A5194

COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN PIO DELLE CAMERE (provincia di L'Aquila), ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

1. di riconfermare l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura vigente per gli anni 1997 e 1998, pari al 5 per mille;

(Omissis).

99A5195

COMUNE DI SCOPPITO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SCOPPITO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

2. di prendere atto della proposta della G.C. adottata con atto n. 32 del 2 marzo 1999 e di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 nonché le relative riduzioni e/o detrazioni, nelle misure attualmente in vigore:

A) misura dell'aliquota: il 4 per mille con riferimento a tutte le unità immobiliari a qualunque scopo adibite;

B) misura delle riduzioni e delle detrazioni di imposte: L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione si estende a tutte le fattispecie indicate nel vigente regolamento comunale dell'I.C.I., cui si rinvia.

(Omissis).

99A5196

COMUNE DI VASIA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VASIA (provincia di Imperia), ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, già stabilite per l'anno 1998;

(Omissis).

Imposta comunale sugli immobili 6 per mille;

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che la detrazione rimane fissata anche per il 1999 nel minimo di legge (L. 200.000).

99A5197

COMUNE DI VIGNATE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VIGNATE (provincia di Milano), ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

1. portatori di handicap od appartenenti a famiglie nelle quali convivano portatori di handicap;

2. invalidi, con invalidità superiore al 70%, che alla data del 1° gennaio 1999 abbiano compiuto almeno il 60° anno di d'età od appartenenti a famiglie nelle quali convivano persone nelle predette condizioni;

3. almeno sessantenni alla data del 1° gennaio 1999, senza conviventi, titolari di redditi (oltre a quelli già indicati nei presupposti per l'aumento di detrazione) il cui imponibile lordo per l'anno 1997 sia stato inferiore a L. 14.000.000;

4. almeno sessantenni alla data del 1° gennaio 1999, che convivano solo ed esclusivamente con il coniuge, il cui reddito complessivo lordo, sommato a quello del coniuge (oltre a quelli già indicati nei presupposti per l'aumento di detrazione) sia stato, per l'anno 1997, inferiore a L. 24.000.000;

Dato atto che come precedentemente indicato è stato stabilito che debba essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ed usufutto da soggetti anziani o disabili i quali acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che tale alloggio non risulti locato e che, quindi, anche tali immobili possono eventualmente usufruire dell'aumento di detrazione di che trattasi;

(Omissis).

Ravvisata l'opportunità di fissare le modalità per la corretta applicazione dei criteri per il riconoscimento della maggior detrazione come segue:

a) presentazione di apposita motivata istanza in carta libera redatta in conformità all'art. 1 lett. *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, presso l'ufficio tributi entro il 30 aprile 1999;

b) i non residenti dovranno allegare all'autocertificazione sopra menzionata lo stato di famiglia, una copia del documento d'identità e una dichiarazione comprovante la non locazione dell'abitazione principale;

c) la presentazione dell'istanza e/o dei relativi allegati oltre il termine fissato comporta l'esclusione automatica dal beneficio;

(Omissis).

Delibera:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili da applicare in questo comune per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di determinare l'aliquota ridotta dell'Imposta Comunale sugli Immobili da applicare in questo comune per l'anno 1999, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 5,5 per mille;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti anziani o disabili, i quali acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che tale alloggio non risulti locato;

4. di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con effetto per l'anno 1999, per i casi sociali e con le modalità così come in premessa indicato.

(Omissis).

99A5034

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 508.000
- semestrale ..... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 416.000
- semestrale ..... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 115.500
- semestrale ..... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 107.000
- semestrale ..... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 273.000
- semestrale ..... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 106.000
- semestrale ..... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 267.000
- semestrale ..... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.097.000
- semestrale ..... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 982.000
- semestrale ..... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035